

In Europa la privacy comincia ad assumere il significato moderno di diritto fondamentale della persona umana alla fine del '700, allorché Lord Chatham – nel 1766 – pronunciò nel Parlamento inglese, in un dibattito sull'uso delle garanzie, la seguente frase: “Il più povero degli uomini può, nella sua casetta lanciare una sfida alla... corona. La casetta può essere fragile, ma il re d'Inghilterra non può entrare”. La privacy nasce dalla capacità della persona di opporsi alla forza della Corona e come conseguenza ne deriva la determinazione di precisi limiti all'azione dello Stato e della sfera pubblica nei confronti dell'individuo.

In Europa la privacy comincia ad assumere il significato moderno di diritto fondamentale della persona umana alla fine del '700, allorché Lord Chatham – nel 1766 – pronunciò nel Parlamento inglese, in un dibattito sull'uso delle garanzie, la seguente frase: “Il più povero degli uomini può, nella sua casetta lanciare una sfida alla... corona. La casetta può essere fragile, ma il re d'Inghilterra non può entrare”. La privacy nasce dalla capacità della persona di opporsi alla forza della Corona e come conseguenza ne deriva la determinazione di precisi limiti all'azione dello Stato e della sfera pubblica nei confronti dell'individuo.

Il diritto di privacy è quindi il diritto dell'individuo di *"to be let alone"*, di essere lasciato solo, è la pretesa giusta dell'individuo di determinare in che misura egli desidera condividere parte di sé con gli altri. E' anche il diritto dell'individuo di controllare la diffusione dell'informazione circa se stesso.

Nel 1890 a Boston un avvocato di successo, stanco di leggere sui giornali locali le vicende della moglie si rivolse ad un giudice invitandolo a studiare il problema. Insieme pubblicarono il famoso saggio *The right to privacy*. Alla privacy fu presto riconosciuta il valore di diritto fondamentale alla pari della proprietà su cui era modellato.

La tutela della riservatezza venne poi sancita solennemente dall'art. 12 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo che vietava *“l'arbitraria interferenza con la riservatezza”*.

In seguito, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950, all'art. 8, recita che "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare" e all'art. 10 precisa che la stessa libertà di espressione incontra, tra i suoi limiti, il divieto di divulgare "informazioni confidenziali".

In Europa nei primi anni settanta, nascono le leggi sulla tutela della riservatezza in Svezia (1973), nella Germania Federale (1977), in Austria, Danimarca, Francia e Norvegia (1978).

Il 28 gennaio 1981 viene approvata a Strasburgo, la Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale. La Convenzione del Consiglio d'Europa ribadì la necessità di assicurare il diritto alla riservatezza degli individui e confermò i limiti di ingerenza della P.A. ai casi specificamente previsti da una legge.

Da ultimo, con la **Direttiva sulla privacy del 24 ottobre 1995, n. 95/46 CE**, adottata dal Parlamento europeo, si garantì, all'art. 1, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata

La Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. del 7 dicembre 2000, così recita all'art. 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare): "ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni"; mentre all'art. 8 (Protezione dei dati di carattere personale): "Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente".

L'Italia è uno dei firmatari della Convenzione di Strasburgo, pur non avendo nel suo ordinamento una previsione normativa vera a tutela della riservatezza. La Costituzione non dedica alcuna norma specifica alla tutela della riservatezza in quanto tale, anche se vari principi si possono individuare nelle norme poste a tutela del domicilio (art. 14), della libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15), ecc.

E' stata quindi la giurisprudenza ad individuare il fondamento giuridico della privacy quale diritto costituzionalmente tutelato e lo ha fatto con la sentenza della Corte di Cassazione, n. 2129 del 27 maggio 1975, nella quale si sancisce definitivamente la riservatezza come diritto costituzionalmente tutelato in base, tra l'altro, all'art. 2 della Costituzione.

Nel nostro ordinamento vennero identificate altre norme poste a tutela della riservatezza. Nel 1970 il diritto alla privacy ha il suo primo riconoscimento legislativo, in Italia, nella **Carta dei Diritti dei Lavoratori** dove l'articolo 8 recita che è fatto divieto al datore di lavoro di effettuare indagini ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, **sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori.** Non è da escludere che l'origine del diritto di privacy sia legata al diritto di proprietà ma oggi è ormai acquisito che **la privacy è una caratteristica connessa alla dignità della persona.**

Per poter vivere con dignità e rispetto di sé, la persona deve riuscire a determinare quali e quante informazioni sul proprio conto siano divulgate agli altri.

**Noi siamo le nostre informazioni: siamo passati
dall'habeas corpus all'habeas data.**

In Italia la normativa sulla privacy arriva sulla spinta della Unione Europea, grazie a due normative:

- il Trattato di Schengen che elimina i controlli alle frontiere ed assicura la libera circolazione delle persone, unitamente alle informazioni che le riguardano. Poiché uno dei principi chiave presenti in tutte le legislazioni europee in materia di **tutela dei dati sancisce che il loro trasferimento da un paese all'altro presuppone che lo Stato ricevente abbia adottato misure di protezione adeguate e, comunque, paragonabili a quelle garantite nello Stato di origine, la mancanza in Italia di una legge sulla tutela dei dati personali le avrebbe impedito di fare parte del gruppo dei Paesi di Schengen.**
- La Direttiva n. 95/46, sulla tutela dei dati personali, che imponeva agli Stati membri il recepimento della stessa entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

Questi due fatti hanno dato la spinta alla **promulgazione della Legge 675/96**, ora abrogata, che creava una normativa organica in materia di protezione della privacy, volta esplicitamente alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, riferendosi quindi a quelli che vengono definiti come **“diritti inviolabili”** **delle persone umane**, in particolare ai **diritti alla riservatezza e all’identità personale**.

Entrambe le posizioni giuridiche sono state ribadite dal D.Lgs. n. 196/2003 che ha elevato la protezione dei dati personali a posizione giuridica autonoma e l'ha riconosciuta in capo a "chiunque". La protezione dei dati assurge essa stessa a diritto fondamentale della persona, sia fisica sia giuridica e si affianca alla riservatezza e all'identità personale. La normativa in questione ha come scopo la protezione dei dati personali, definiti dalla stessa come informazioni relative ad una persona (fisica o giuridica), allo scopo di tutelare dette posizioni giuridiche che si qualificano, quali diritti fondamentali della persona umana. La posizione di indipendenza degli individui è stata tutelata attraverso il riconoscimento di **"diritti della personalità", cioè di posizioni giuridiche attive che sono connaturate all'esistenza stessa delle persone.**

Si tratta di posizioni giuridiche attive consistenti nella pretesa di salvaguardare la propria esistenza da intromissioni non necessarie dell’Autorità statale, e sono riconosciute ad ogni persona per il solo fatto di venire ad esistenza. La persona umana, in tutte le sue manifestazioni, deve essere protetta sia nei confronti della P.A. sia nei confronti di privati in virtù della esistenza di diritti fondamentali costituzionalizzati dall’art. 2 della Costituzione, che li “riconosce” e li “garantisce”. I diritti fondamentali della persona sono legati all’esistenza stessa delle persone e preesistono allo stesso ordinamento e sono imprescrittibili.

La protezione dei dati personali è tesa ad evitare intromissioni indesiderate nella propria vita privata, da un lato, e a garantire, dall'altro, che le operazioni di trattamento dei dati avvengano nel rispetto della veridicità delle informazioni relative a soggetti determinati. Nella vita sociale ed economica tale protezione non può essere assoluta poiché nessun individuo vive totalmente isolato. Occorre individuare strumenti che contemperino, da un lato, l'esigenza di tutela delle informazioni personali; dall'altro, la necessità che tali informazioni circolino per potere garantire lo sviluppo dei contatti e delle relazioni economiche e sociali necessarie per l'esistenza stessa della società.

Poiché il dato personale, cioè l'informazione su qualunque circostanza riguardi la persona, è tutelato dall'ordinamento come un diritto fondamentale, per potere acquisire il dato personale di terzi, comunicarlo o collocarlo in un archivio, è necessario il consenso dell'interessato.